

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “ Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

Preso atto che l’articolo 25 della succitata legge regionale stabilisce, tra l’altro, che la Giunta regionale provveda, con propria deliberazione, a definire la disciplina dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dei contributi di cui agli articoli 20,21 e 22;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 5 marzo 2001 recante “Approvazione della disciplina di procedimenti amministrativi, per la concessione dei contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 2001, in attuazione dell’articolo 25 della legge stessa”;

Atteso, come evidenziato dalla competente Direzione Protezione Civile, che gli uffici hanno rilevato, nell’applicazione dei procedimenti amministrativi approvati con la suddetta deliberazione, l’opportunità di modificare la disciplina, con l’integrazione dell’elenco della documentazione da presentare in allegato alle richieste di contributo e per la liquidazione dello stesso, con l’indicazione di un termine per la presentazione della domanda e l’istruttoria della stessa, nonché per l’ultimazione dei lavori;

Ritenuto opportuno modificare e approvare integralmente i procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 5/2001, in sostituzione dei precedenti e di procedere, pertanto, alla revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 570 del 5 marzo 2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l’obiettivo n. 07.10.09 “Gestione degli interventi volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi”;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Risorse Naturali, Corpo Forestale, Protezione Civile e Antincendio in assenza del Direttore della Protezione Civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett. e) e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile, Roberto Vicquéry;

Ad unanimità di voti favorevoli

### DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 5 marzo 2001;
- 2) di approvare i procedimenti amministrativi relativi alla predisposizione delle istruttorie delle richieste di contributo per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”, nel testo allegato alla presente deliberazione;

- 3) di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle domande pervenute a far data dall'approvazione della stessa;
- 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

DISCIPLINA DELLE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI, CALAMITA' NATURALI O CATASTROFI.

1. La domanda di contributo deve essere inoltrata all'Assessorato dell'Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile – Direzione Protezione Civile, utilizzando l'apposito modulo-tipo predisposto dalla struttura competente, **entro novanta giorni** dalla data di cessazione dello stato di calamità, decretato dal Presidente della Regione.
2. La domanda di contributo, regolarmente firmata, può essere presentata dal singolo proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento o dal legale rappresentante dell'impresa e deve essere corredata di:
  - a) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario della stessa;
  - b) perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale;
  - c) eventuali deleghe di proprietari e/o comproprietari, o contitolari di diritto reale di godimento in ordine alla richiesta di contributo e alla riscossione dei mandati di pagamento a favore del richiedente;
  - d) dichiarazione di diritto a risarcimento assicurativo;
  - e) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'individuazione degli eredi legittimi nel caso di decesso dell'avente diritto;
  - f) Se trattasi di attività d'impresa, iscrizione al Registro delle Imprese con riferimento al momento dell'evento calamitoso.
3. Le domande di contributo possono essere presentate solo dal singolo proprietario o dal comproprietario o dal titolare di diritto reale di godimento, con riferimento al momento dell'evento calamitoso, o da un erede legittimo nel caso di decesso dell'avente diritto.
4. Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta la struttura competente assegna al richiedente una proroga di 10 giorni dalla data prevista al punto 1, per provvedere al necessario completamento della stessa. Decorso il termine assegnato la domanda è dichiarata inammissibile.
5. Le domande relative a situazioni locali che, per condizioni atmosferiche (innevamento o altro), non sono visitabili e valutabili, dovranno essere presentate nei termini e potranno essere integrate successivamente, in condizioni di praticabilità dei luoghi, fermo restando che tale situazione deve essere attestata da apposita dichiarazione del Sindaco del Comune interessato.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. n. 5/2001, l'istruttoria delle domande di contributo è svolta, di norma, dalla struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, che si avvale, in caso di necessità, delle altre strutture regionali eventualmente interessate.

La Giunta regionale, in presenza di eventi calamitosi di notevole entità e gravità, può istituire una struttura temporanea ad hoc, composta da personale proveniente dai vari Dipartimenti regionali e coordinata dal Direttore della Protezione Civile, la quale è incaricata di istruire le pratiche, di valutare le richieste avanzate dai soggetti danneggiati dalle calamità e di provvedere all'erogazione dei relativi contributi. La struttura rimane in carica fino ad esaurimento delle pratiche.

7. La struttura regionale competente, al fine della predisposizione degli atti amministrativi necessari al completamento dell'istruttoria, può richiedere, nelle forme ritenute al momento più opportune, la collaborazione di tecnici, competenti per materia, dipendenti anche di altre strutture regionali o comunali.

8. La struttura regionale competente, al fine dell'istruzione delle pratiche di richiesta di contributo, può visitare i beni danneggiati e il richiedente ha l'obbligo di fornirgli tutte le indicazioni occorrenti, le informazioni utili e i dati necessari per la verifica dei danni subiti.

9. L'istruttoria delle richieste di contributo, con particolare attenzione all'ammissibilità delle richieste, alle valutazioni dei danni e del contributo ammissibile e quant'altro necessario deve essere conclusa **entro centottanta giorni** dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al punto 2 o dalla data di integrazione delle stesse nei casi di cui al punto 5.

10. Il termine per l'ultimazione dei lavori nonché per la ripresa dell'attività, se trattasi d'impresa, e per l'invio, alla struttura competente, della documentazione richiesta al fine della liquidazione del contributo è di **due anni** dalla data di scadenza di presentazione della domanda, di cui al punto 1.

11. Al fine della liquidazione del contributo deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) dettaglio pratica controfirmata per accettazione;

b) dichiarazione finale e/o S.A.L. di riscontro del tecnico che ha redatto la perizia, attestante il ripristino;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegate le copie delle fatture ed elenco delle stesse e autocertificazione per lavori eseguiti in economia diretta;

d) dichiarazione riguardo alla posizione I.V.A.;

e) in presenza di un eventuale risarcimento assicurativo, la relativa quietanza liberatoria.

f) per le attività d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo ritorno alla normale attività produttiva dei settori danneggiati.

12. La Giunta regionale con apposita deliberazione può modificare i termini fissati ai punti 9 e 10, in caso di evento calamitoso di particolare gravità o notevole portata, o comprovate motivazioni addotte dal richiedente.